



Adunanza del giorno 08.02.2019

39

N. _____

Oggetto: Determinazione tariffe relative all'imposta sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni. Aggiornamento elenco vie in categoria speciale. Proposta al Consiglio Comunale

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di febbraio alle ore 8,30 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti **Assessori**:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
GIULI Andrea	P		ALESSANDRINI Valeria	P	
MELASECCHIE GERMINI Enrico		A	SALVATI Benedetta	P	
CECCONI Marco Celestino	P		FATALE Stefano	P	
DOMINICI Fabrizio	P		PROIETTI Elena	P	
BERTOCCO Sonia		A			

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- La legge n. 449 del 27.12.1997, all' articolo 11, comma 10 come poi integrato dall' articolo 30, comma 17 della Legge n. 488 del 23.12.1999 stabiliva che: *"Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1997 n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato"*;
- In base a tale disposto, il Consiglio Comunale con delibera n. 80 del 31.3.2005 deliberava di aumentare le tariffe applicate nell' anno precedente nella misura del 20% per tutte le tariffe e del 50% per le tariffe relative alle superfici superiori al metro quadrato;
- le tariffe sono state riconfermate di anno in anno con delibera di Consiglio nonché con la delibera del Commissario n. 3 del 20.3.2018 in conseguenza del dissesto finanziario dell'ente;
- il DL n. 83 del 22.6.2012 al comma 7 stabiliva: *"Dalla data di entrata in vigore del presente decreto - legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo"*;
- In sostanza, tale disposizione abrogava la facoltà dei Comuni di aumentare le tariffe nelle misure sopra riportate, determinando tuttavia un problema interpretativo sulla stessa previsione di abrogazione ponendo la questione se tale abrogazione avrebbe impedito ai Comuni di continuare ad

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
Avv. Leonardo LATINI

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

- Pres. C.C.
- AA.GG. x CC
- Attività Finanziarie
- Polizia Locale / Mobilità
- Ass. Dominici

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

applicare anche le maggiorazioni già deliberate o, al contrario, non avrebbe avuto effetti sulle decisioni già adottate.

Visto che

- al fine di dirimere tale contrasto, è stata emanata la disposizione interpretativa con il comma 739, art. 1 della legge n. 208 del 2015, in base al quale la previsione di abrogazione non riguarda i Comuni che si fossero già avvalsi di questo potere;
- Tale norma è stata impugnata dalla Commissione Provinciale di Pescara che ha sollevato un'eccezione di legittimità costituzionale sulla quale la Suprema Corte si è pronunciata con sentenza n. 15/2018 che ne ha confermato la legittimità stabilendo che: *“L' articolo 23, comma 7, del decreto – legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 nella parte in cui abroga l' articolo 11, comma 10 della legge n. 449/97, relativo alla facoltà dei Comuni di aumentare le tariffe dell' imposta comunale sulla pubblicità ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1 della legge n. 12/2000, si interpreta nel senso che l' abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto – legge n. 83 del 2012”*. Così risolto il problema interpretativo anche in riferimento ai possibili effetti dell'abrogazione sui precedenti provvedimenti;
- che secondo Il Giudice delle Leggi *“Nulla dice il comma 739, invece, sulla possibilità di confermare o prorogare, successivamente al 2012, di anno in anno, le tariffe maggiorate”* e ancora che *“Tale facoltà di conferma, esplicita o tacita, delle tariffe, consentita da altra disposizione, non potrebbe tuttavia estendersi a maggiorazioni disposte da norme non più vigenti, come aveva sancito la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 dicembre 2014, n. 6201, in riferimento all'art. 23, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, ritenendo che anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto della legislazione vigente;*

Ravvisato che, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente.

Considerato che la Legge n. 145/2018 (Legge di Stabilità per l'anno 2019) con il comma 919, dell'articolo 1, è intervenuta in merito alle tariffe stabilendo che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato”*;

Che, in considerazione dell'abrogazione di cui al menzionato art. 23, comma 7, D.L. 83/2012, al comma 917 dell' articolo 1, la norma ha stabilito che: *“In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun Comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva”*;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo GIUNTA

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

Ritenuto che la norma in applicazione sopra citata ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la possibilità per i Comuni di aumentare le tariffe fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e che le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato, nonché il diritto al rimborso delle somme già acquisite a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 in forma rateale ed entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente sia diventata definitiva;

Tenuto conto che in conseguenza della dichiarazione di dissesto dell'Ente, per eventuali istanze di rimborso presentate in riferimento agli anni dal 2013 al 2017, deve essere presentata specifica istanza di ammissione al passivo all'OSL in quanto la competenza dei fatti e degli atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, ai sensi dell'art. 252, comma 4 del Dlgs n. 267/2000 (TUEL).

Considerato che ai fini di una più equa distribuzione dell'imposta è necessario valutare, inoltre, l'installazione dei mezzi pubblicitari con particolare riferimento all'evoluzione del settore commerciale che ha visto sorgere nuovi baricentri di localizzazione in aree prossime ai principali nodi della viabilità locale con una correlata riduzione della comunicazione pubblicitaria nelle zone limitrofe al centro storico;

Visto l'art. 4, D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, secondo il quale:

“1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i comuni possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale.

2. Il regolamento comunale deve specificare le località comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non può superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva”;

Visto il testo vigente del “Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni” approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 166 del 26.7.2013 che provvede ad individuare le località ricadenti nella categoria speciale di cui alla richiamata disposizione e che risultano indicate nell'allegato “A” al regolamento stesso;

Ritenuto necessario, per quanto sopra, di provvedere ad un aggiornamento dell'elenco delle località ricadenti in categoria speciale, ai fini di una più corretta applicazione del tributo;

Visto l'elenco contenuto nell'allegato “A” alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante, contenente l'elenco delle località di categoria speciale, aggiornato in relazione alle intervenute variazioni sopra delineate;

Considerato che tale elenco rispetta i criteri di cui al richiamato art. 4, comma 2, D.Lgs. 15.11.1993, n. 507;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo GIUNTA

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

Tenuto conto che è, pertanto, necessario provvedere a deliberare le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni, come stabiliti dalla legge per l'anno 2019, anche ai fini dell'emissione degli avvisi di pagamento da parte del concessionario, stabilendo come data di scadenza del pagamento il 31 marzo 2019;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in tema di potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

Visto l'art. 42, comma 2, let. a) e f) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie e Aziende Dott.ssa S. Finocchio, in data 05/02/2019, ai sensi 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto, altresì, per le esposte ragioni di urgenza, che la presente delibera debba essere dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 – IV° comma del D.Lgs.n.267/2000;

Con votazione unanime

DELIBERA

➤ Di proporre al Consiglio Comunale:

- a) Di deliberare le tariffe relative all'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato come di seguito riportato:

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE
D.LGS. N. 507 DEL 15.11.93 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

art. 1, comma 919 della L. 145/2018

ex-LEGGE N. 449 DEL 27.12.97 ART. 11 COMMA 10

ex-LEGGE N. 488 DEL 23.12.99 ART. 30 COMMA 17

EURO

COMUNE DI CLASSE	II		CAT. SPEC.	150%
Aumento deliberato		50,00%		

TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 x 100 O FRAZIONI

	Superfici inferiori a mq. 1	Superfici superiori a mq. 1
TARIFFA PER I PRIMI 10 GG	1,34	2,01
TARIFFA PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE	0,40	0,60

Manifesti di cm. 70 x 100	70 X 100	= Fogli	1
Manifesti di cm. 100 x 140	100 X 140	= Fogli	2
Manifesti di cm. 140 x 200	140 X 200	= Fogli	4

4

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo GIUNTA

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

Manifesti di m. 6 x 3	6 X 3	= Fogli	24
-----------------------	-------	---------	----

Fino a gg.:	-	10	15	20	25	30
-------------	---	----	----	----	----	----

Superfici inferiori a mq. 1	1,34	1,74	2,14	2,54	2,94
Superfici superiori a mq. 1	2,01	2,61	3,21	3,81	4,41
CAT.SPECIALE Superfici inferiori a mq. 1	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35
CAT.SPECIALE Superfici superiori a mq. 1	5,03	6,53	8,03	9,53	11,03

N.B.

- Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%
- Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%
- Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%

ART. 22 – DIRITTI DI URGENZA	€ 25,82
------------------------------	---------

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE
D.LGS. N. 507 DEL 15.11.93 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
art. 1, comma 919 della L. 145/2018
ex LEGGE N. 449 DEL 27.12.97 ART. 11 COMMA 10
ex LEGGE N. 488 DEL 23.12.99 ART. 30 COMMA 17

COMUNE DI CLASSE	II	Cat. Spec.	150%
Aumento deliberato	50,00%	<i>(superfici SUPERIORI al mq)</i>	
Aumento per luminosa	100,00%		

TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE

TIPO	1mese o frazione	2mesi o frazione	3 mesi o frazione	1 ANNO	Aumento per mq
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1	1,76	3,51	5,27	17,56	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	2,63	5,27	7,90	26,34	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	3,95	7,90	11,85	39,51	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50	5,27	10,54	15,80	52,68	100,00%
LUMINOSA Superfici fino a mq. 1	3,51	7,02	10,54	35,12	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	5,27	10,54	15,80	52,68	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	6,58	13,17	19,75	65,85	
LUMINOSA Superfici superiori a mq. 8,50	7,90	15,80	23,71	79,02	
CATEGORIA SPECIALE					
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1	4,39	8,78	13,17	43,90	

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo GIUNTA

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	6,58	13,17	19,75	65,85	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	7,90	15,80	23,71	79,02	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50	9,22	18,44	27,66	92,19	100,00%
LUMINOSA Superfici fino a mq. 1	6,15	12,29	18,44	61,46	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	9,22	18,44	27,66	92,19	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	10,54	21,07	31,61	105,36	
LUMINOSA Superfici superiori a mq. 8,50	11,85	23,71	35,56	118,53	

N.B. :

▪Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,5, e 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%

▪Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%

Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base.

TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI AI TRASPORTI DELLA AZIENDA

⇒AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li		74,37	
⇒RIMORCHI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li		74,37	
⇒AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li		49,58	
⇒RIMORCHI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li		49,58	
⇒MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE		24,79	

TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

(per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello)

	1mese o frazione	2mesi o frazione	3 mesi o frazione	1 ANNO	Aumento per mq
Superfici fino a mq. 1	5,78	11,57	17,35	57,84	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	8,68	17,35	26,03	86,76	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	13,01	26,03	39,04	130,15	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50	17,35	34,71	52,06	173,53	100,00%

TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI

(in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo GIUNTA

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

☞ Per ogni giorno di esecuzione - categoria normale	3,62
☞ Per ogni giorno di esecuzione - categoria speciale	9,04

TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE

	Fino a 15 gg	Fino a 30 gg	Fino a 45 gg	Fino a 60gg	Aumento per mq
Fino a mq. 1	17,56	35,12	52,68	70,24	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	26,34	52,68	79,02	105,36	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	39,51	79,02	118,53	158,04	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50	52,68	105,36	158,04	210,71	100,00%

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.

Tariffa al giorno	86,76
-------------------	-------

PUBBLICITA' ESEGUITA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI

Tariffa al giorno	43,38
-------------------	-------

PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI

Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata	3,62
CAT.SPECIALE Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata	9,04

PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora)

Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità	10,85
CAT.SPECIALE Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità	27,11

- b) Di sostituire l'allegato "A" al "Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni" approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 166 del 26.7.2013, contenente l'elenco delle località di categoria speciale, con l'elenco contenuto nell'allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo GIUNTA

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

- c) Di stabilire che la data di scadenza degli avvisi di pagamento dell'imposta sulla pubblicità emessi dal concessionario sia il 31 marzo 2019;
- d) Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 – IV° comma del D.Lgs.n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo GIUNTA

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI
